

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 11882/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11882 del 2023, proposto da

Gelsomina Nocella, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Rosaria Altieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Giacomo Orsucci, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

(ed eventuale rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità dell'art. 5, comma 11 quinquies D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con

modificazioni con la L. 24 febbraio 2023, n. 14)

1) del D.M. n. 107 del 08.06.2023 (all.to 1) che definisce le modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione e della relativa prova finale di cui all'art. 5, commi da 11 quinquies a 11 nonies D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni con la L. 24 febbraio 2023, n. 14, nella parte in cui alle lett. a), b) e c) dell'art. 2, comma 1, non include tra i soggetti ammessi a partecipare alla prova di accesso al corso intensivo di formazione anche coloro che non abbiano ricorso pendente avverso il mancato superamento della prova orale del concorso indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017;

2) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento allo stato sconosciuto, avverso il quale si formula espressa riserva di motivi aggiunti.

PER LA DECLARATORIA, ANCHE IN VIA CAUTELARE

del diritto della ricorrente di partecipare alla prova di accesso al corso intensivo di formazione di cui all'art. 5, commi da 11 quinquies a 11 nonies, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni con la L. 24 febbraio 2023, n. 14 e al D.M. n. 107 del 08.06.2023.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2023 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che la previsione in questione escludente della partecipazione al concorso

dei ricorrenti è prevista espressamente dalla legge;
ritenuto che la scelta del legislatore, nei limiti della relativa sindacabilità ai fini della eventuale proposizione di q.l.c., non appare illogica o irragionevole tenuto conto del fatto che la stessa è diretta a prevenire le ripercussioni sull'amministrazione dei possibili esiti dei contenziosi pendenti in relazione al predetto concorso e che esigenze di funzionalità dell'amministrazione spingono a non ritenere irragionevole un'apertura a un circoscritto e predeterminato numero di partecipanti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) respinge l'istanza cautelare. Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Raffaele Tuccillo, Consigliere, Estensore

Giovanni Caputi, Referendario

L'ESTENSORE
Raffaele Tuccillo

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO